


AUPI
CIMO
DIREL
DIRER
DIRP
DIRPUBBLICA
SAUR
SICUS
SIDAS
SINAFO
SNIAS



CONFEDIR

Roma, 8 novembre 2005

Il Segretario Generale
prot. 1267/05

On. Mario Baccini
Ministro della Funzione Pubblica
ROMA

Caro Ministro,

come concordato, la CONFEDIR ha evitato di interessare autonomamente singoli parlamentari per presentare emendamenti sul disegno di legge finanziaria.

Tale scelta ha determinato alcune perplessità in seno ai nostri organi direttivi, viste anche le molteplici disponibilità autonomamente manifestate da diversi Senatori e Deputati, ma abbiamo ritenuto opportuno rappresentare direttamente al Governo, per Tuo tramite, le nostre osservazioni e le nostre richieste più rilevanti.

Per questa ragione, abbiamo tralasciato molte esigenze – pur fondate - che sono pervenute dalle nostre organizzazioni di categoria e Ti alleghiamo poche proposte emendative inerenti:


- a) il finanziamento della Vicedirigenza nei settori non ministeriali: si tratta di una norma programmatica che non prevede costi aggiuntivi rispetto a quanto già stabilito dall'attuale art.32;
- b) l'ottimizzazione del ruolo del personale dirigente nel Consiglio per la ricerca e sperimentazione agraria: si tratta di una modifica del d.lgs 454/1999 finalizzata ad istituire un ruolo ad esaurimento per la migliore gestione dell'Ente e per prevenire un ampio contenzioso;
- c) la progressiva assunzione in ruolo del personale precario dello stesso Consiglio per la ricerca e sperimentazione agraria: è un'iniziativa coerente con quanto Tu stesso hai spesso ipotizzato per l'intero pubblico impiego che in quest'amministrazione, dove il fenomeno è di assoluta emergenza, può essere affrontato in termini di autofinanziamento;
- d) la soppressione della norma che, nell'utilizzo delle somme previste dal comma 1 dell'art. 18 della legge 109/1994, pone a carico dei dipendenti pubblici gli oneri previdenziali ed assistenziali per definizione a carico delle amministrazioni pubbliche: la norma sarebbe iniqua oltre che di dubbia costituzionalità.

Eventuali interventi sul testo del d.lgs 165/2001 in materia di dirigenza, vicedirigenza, ordinamento, mobilità, rappresentatività, procedura di contrattazione collettiva e funzionamento dell'ARAN (come vedi avremmo diverse osservazioni da proporre) riteniamo che debbano essere valutati in un ambito organico di revisione e miglioramento del suddetto decreto legislativo.

Confido, pertanto, che riuscirai a rappresentare, in seno al Governo, le proposte che la CONFEDIR presenta per una migliore organizzazione della pubblica amministrazione nell'interesse dell'intera collettività.

Ti ringrazio e Ti invio i più cordiali saluti.

Roberto Confalonieri

Handwritten signature of Roberto Confalonieri in black ink, written in a cursive style.

Disegno di legge finanziaria per l'anno 2006

Emendamento all'art. 32 (Vicedirigenza)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art.17 *bis* del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si avvalgono delle risorse finanziarie proprie, utilizzando a tal fine le entrate di loro competenza previste dall'art. 70 dello stesso decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; per i medesimi fini, le Amministrazioni autonome dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici e le Università si avvalgono di risorse proprie derivanti dalle attività di consulenza, collaborazione professionale, controllo, ispezione, nonché dei risparmi di gestione.
3. Le risorse individuate nel precedente comma 2 alimentano uno specifico fondo destinato al personale Vicedirigente, per un ammontare massimo annuo equivalente al 5% del monte salari del personale destinatario del fondo.

RELAZIONE:

La disposizione intende dare impulso alla concreta applicazione della norma sulla Vicedirigenza, individuando risorse economiche, anche minime, per alimentare la contrattazione collettiva, in analogia a quanto già disposto per il personale del solo comparto ministeri.

Le risorse economiche potranno essere stanziare da ogni singola amministrazione in relazione alle proprie possibilità di bilancio con riferimento alle entrate economiche legate a specifiche attività istituzionali, ovvero ai risparmi di gestione anche derivanti dalla migliore organizzazione degli uffici resa possibile dall'introduzione della Vicedirigenza e, di conseguenza, da una razionalizzazione della distribuzione di compiti e responsabilità.

EMENDAMENTO
al disegno di legge finanziaria 2006

Dopo l'art. 32 è inserito il seguente:

Articolo 32 *bis*
(modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454)

All'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "sono inseriti" è aggiunta la parola "provvisoriamente";
- b) al termine del comma sono aggiunti i seguenti periodi "Entro 60 giorni dall'approvazione delle tabelle di inquadramento, è data opzione, ai direttori di istituto ed ai direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all'allegato I, di essere inquadrati in un ruolo ad esaurimento dei direttori di istituto e direttori di sezione con il mantenimento "*ad personam*" della propria qualifica e delle corrispondenti norme di rapporto di lavoro. I direttori di istituto e i direttori di sezione che non si siano avvalsi dell'opzione di inquadramento nel ruolo ad esaurimento rimangono inseriti nel ruolo di cui al comma 3."

RELAZIONE
alla proposta di emendamento al ddl finanziaria 2006

Articolo 32 *bis*
(modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454)

Il personale con qualifica di direttore di istituto e direttore di sezione non è attualmente interessato ad alcun contratto collettivo nazionale di lavoro ed il loro *status* giuridico ed economico è equiparato a quello dei docenti universitari (legge 23 gennaio 1975, n. 29). Il decreto legislativo 454/99 dispone una contrattualizzazione forzata di questi soggetti, inserendoli addirittura in un contesto contrattuale non dirigenziale (contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale degli Enti di ricerca del 21 febbraio 2002) ma a tale personale, di natura sicuramente dirigenziale, non è legittimo sottrarre, oltre alle funzioni, anche lo stato giuridico a suo tempo ottenuto tramite specifico concorso pubblico. E' indispensabile, pertanto, consentire quanto meno la possibilità di scelta tra il mantenimento della propria qualifica *ad personam*, e la modifica del proprio stato giuridico tramite l'inquadramento in un profilo professionale previsto da un contesto contrattuale. Da notare che il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura sta per avviare le operazioni di inserimento nei ruoli dell'Ente dei propri dipendenti e, per direttori e direttori di sezione, potrebbe profilarsi, per le ragioni sopra accennate, un ampio quanto inutile contenzioso.

E' utile precisare, inoltre, che l'emendamento proposto, non implica necessariamente il mantenimento delle funzioni di direttore e direttore di sezione, ma soltanto la conservazione dello stato giuridico in termini di qualifica, retribuzione, normativa per malattia, ferie, trasferimenti, ecc., come pure di trattamento previdenziale: si tratta, in buona sostanza, di una norma di salvaguardia. Per quanto riguarda le attuali funzioni di direzione, queste verranno meno con l'entrata in vigore dello statuto dell'ente, anche perché potrebbe radicalmente modificarsi la sua stessa struttura organizzativa tramite accorpamenti e soppressioni. Per il personale direttore e direttore di sezione *ad personam*, pertanto, appare coerente prevedere che siano Statuto e Regolamenti dell'Ente ad indicare il suo utilizzo funzionale, tramite l'individuazione dei criteri di conferimento degli incarichi.

Da ultimo, si evidenzia che iniziativa analoga a quella proposta è stata assunta, nel comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 381/99 che istituisce l'*Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia*, nei confronti dei geofisici straordinari, ordinari ed associati che rappresentano, in quell'ente, figure professionali analoghe a quelle dei direttori e direttori di sezione.

EMENDAMENTO
al disegno di legge finanziaria 2006

Dopo l'art. 35 è inserito il seguente:

Articolo 35 *bis*

(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura)

1. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la prosecuzione delle attività istituzionali svolte, dal Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, tramite personale operante nell'Ente con contratti a tempo determinato, contratti a tempo indeterminato di diritto privato, rapporto di collaborazione coordinata continuativa, assegno di ricerca o borsa di studio, il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura dispone l'assunzione in ruolo di tale personale nell'anno 2006 per un numero massimo di unità equivalente al 10% del numero totale di tali dipendenti e collaboratori, misurato al 31 dicembre 2005 ed un ulteriore 10% nel corso dell'anno 2007.
2. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione di cui al precedente comma 1, il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura ridurrà della medesima percentuale il numero dei rapporti di lavoro e di collaborazione individuato al comma 1.
3. I criteri di individuazione del personale da assumere in ruoli sono stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali rappresentanti tale personale, dal Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura tenendo conto principalmente del numero di anni di servizio o di collaborazione con l'Ente o con gli Istituti dell'Ente e dei titoli di studio e di servizio.
4. Il personale da assumere è inserito nel ruolo del personale del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura ed inquadrato nel profilo professionale risultato compatibile in relazione ai titoli di studio posseduti ed alla attività svolta nel periodo considerato. Il personale interessato può presentare domanda di inquadramento in uno specifico profilo professionale che ritiene compatibile con la propria professionalità. Il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, sentite le organizzazioni sindacali rappresentanti tale personale, individua i criteri generali di inserimento nei profili professionali e esamina le singole richieste presentate dagli interessati.
5. Il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse del proprio bilancio.

RELAZIONE
alla proposta di emendamento al ddl finanziaria 2006

Art. 35 *bis*

(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura)

Il decreto legislativo 454/1999, che ha istituito il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, prevede alcune norme transitorie relative al personale di ruolo ed al personale non di ruolo titolare di contratti a tempo determinato. In realtà, il decreto del 1999 non tenne conto che negli Istituti Sperimentali del Ministero dell'Agricoltura – ora riuniti nell'Ente unico denominato Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – operavano ed operano moltissimi professionisti esterni, muniti di laurea e specializzazione o dottorato di ricerca, che risultano assolutamente indispensabili per le attività istituzionali di ricerca. Questi professionisti operano nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura in posizione di contrattisti, collaboratori coordinati continuativi, borsisti ed assegnisti e molti di essi svolgono la loro attività da moltissimi anni (anche più di 15) modificando periodicamente la natura del rapporto di lavoro o di collaborazione con l'Ente per ragioni amministrative e di comodità contabile.

Questa situazione, determinatasi a seguito dei ripetuti blocchi delle assunzioni, fa sì che oggi le attività di ricerca del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura siano spesso dipendenti dalle capacità e dalle disponibilità di questo personale di elevatissima qualificazione che viene mantenuto in uno stato di mortificazione personale e professionale sino al momento in cui, individuando un'attività lavorativa più stabile o remunerativa, abbandona l'Ente e le attività, spesso di elevato profilo scientifico, ad esso affidato.

Per tale ragione, appare utile e necessario avviare immediatamente un graduale e progressivo inserimento di tale personale nei ruoli dell'Ente, consolidando i programmi di ricerca in corso e consentendo di acquisire in modo permanente le esperienze professionali sulle quali lo stesso Ente ha investito negli ultimi anni in termini di formazione e specializzazione.

Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura potrà procedere autonomamente alle necessarie variazioni di bilancio utilizzando le risorse precedentemente impiegate per retribuire il medesimo personale eventualmente integrate con risorse autonome provenienti dai finanziamenti ordinari o dai risparmi di gestione derivanti dal piano di riorganizzazione attualmente in fase di avvio.

EMENDAMENTO
al disegno di legge finanziaria 2006

All'art. 31 sono apposte le seguenti modifiche:

sopprimere il comma 1;
sopprimere il comma 2.

RELAZIONE
alla proposta di emendamento al ddl finanziaria 2006

soppressione dei commi 1 e 2 dell'art.31

I commi di cui si chiede la soppressione riguardano le somme spettanti ai dipendenti pubblici responsabili di attività professionali svolte dalle avvocature interne agli enti locali e quelle previste dall'art.18, comma 1 della legge 109/1994; l'ipotesi normativa vorrebbe porre a carico dei lavoratori gli oneri riflessi che, per legge e per stessa definizione, sono invece a carico del datore di lavoro.

La proposta normativa appare iniqua e di dubbia legittimità costituzionale in quanto in evidente contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3, 23 e 97 Cost.), anche alla luce di altre analoghe situazioni nelle quali gli oneri previdenziali delle somme versate a professionisti e dirigenti (per es. i segretari e vice segretari per i diritti di rogito) sono a carico del datore di lavoro e versati, ovviamente, da questo secondo quanto previsto dalla legge. Tale analisi è rafforzata dalla considerazione che una parte delle somme da utilizzare per l'erogazione della retribuzione di risultato dei dirigenti (cfr. artt. 26 comma 1 lett. e, 29 e 37 CCNL 23.12.1999 per i dirigenti degli enti locali) debba essere utilizzata per il pagamento degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro quando, e soltanto quando, su tutte le altre somme, diverse da quelle inerenti la progettazione di opere pubbliche e dagli onorari delle avvocature interne agli enti, i contributi previdenziali vengono completamente e direttamente assolti del datore di lavoro.